



COMUNE DI ORROLI
(Città Metropolitana di Cagliari)

BANDO PUBBLICO

**Per l'assegnazione di contributi per il sostegno alla locazione di cui alla L. 431/1998, art. 11 -
Annualità 2026**

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA SOCIO-CULTURALE

VISTA la legge n°431 del 09 dicembre 1998 ed in particolare l'art.11 che istituisce, presso il Ministero dei Lavori Pubblici, il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione;

VISTO il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 07 giugno 1999, che stabilisce i requisiti minimi richiesti per poter beneficiare dei contributi e gli adempimenti regionali e comunali necessari ai fini dell'assegnazione degli stessi a favore degli aventi titolo. In particolare, il suddetto Decreto stabilisce che l'individuazione dei beneficiari dei contributi debba essere effettuata dai Comuni tramite procedimento ad evidenza pubblica, con formazione di apposita graduatoria;

VISTA la determina n. 2222 21.07.2026 della Regione Autonoma della Sardegna, avente in oggetto "Legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 11 - Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Approvazione nuovo bando regionale permanente e allegato modello per la trasmissione del fabbisogno"

VISTO il "Bando permanente per l'assegnazione di contributi per il sostegno alla locazione - Legge 9 dicembre 1998, n.431, art. 11"

CONSIDERATO che:

- l'importo effettivamente assegnato dalla RAS potrà essere insufficiente a coprire l'intero fabbisogno del Comune; pertanto, i contributi determinati potrebbero subire delle riduzioni proporzionali
- l'erogazione dei singoli contributi agli aventi diritto avverrà nei limiti delle risorse assegnate dalla Regione e dal momento in cui tali somme siano diventate contabilmente disponibili e pertanto non potranno essere erogate né pretese dagli interessati fino all'avverarsi della prescritta condizione;

RAVVISATA la necessità di procedere alla formazione della graduatoria da parte del Comuni;

In esecuzione alla **propria determinazione n. 194/402 del 17.09.2026** avente per oggetto "Legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 11 - Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Approvazione Bando 2026 e modulo di domanda";

RENDE NOTO

CHE a decorrere dalla data di pubblicazione del presente Bando ed **entro e non oltre le ore 12:30 del giorno 20.10.2026** i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati potranno presentare domanda per ottenere i contributi ad integrazione del canone di locazione relativo all'anno 2026, salvo minor periodo di validità del contratto di locazione, secondo quanto disposto dal presente Bando e dalla vigente normativa in materia.

Art. 1

Destinatari

Sono destinatari dei contributi i titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata o pubblica site nel Comune di Orroli e occupate a titolo di abitazione principale.

Sono ammessi al contributo anche i titolari di contratti di sublocazione e i titolari di contratti di locazione transitoria.

Sono **esclusi** dalle agevolazioni:

- gli assegnatari di alloggi a canone sociale ai sensi della legge regionale 6 aprile 1989, n. 13, in quanto non titolari di contratti di locazione.
- qualora il contratto non sia intestato al richiedente, ancorché il titolare del contratto sia un componente del nucleo familiare.
- i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9, nonché nelle categorie catastali riferite ad usi non abitativi.
- i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 13/1989, sito in qualsiasi località del territorio nazionale.
- i richiedenti che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente.

Il contributo è concesso anche qualora il canone non sia stato corrisposto dal richiedente ma da un componente del nucleo.

La residenza anagrafica nel Comune di Orroli deve sussistere al momento della presentazione della domanda o per il periodo relativamente al quale si richiede il contributo; per gli immigrati extracomunitari è necessario, inoltre, il possesso di un regolare titolo di soggiorno.

Il contratto deve risultare regolarmente registrato e riferito ad un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo del richiedente. Tale condizione deve sussistere per il periodo al quale si riferisce il contratto di locazione.

Non è necessario che il richiedente sia titolare di un contratto di locazione al momento della presentazione della domanda, ma che sia titolare di un contratto di locazione anche per un periodo limitato dell'anno al quale si riferisce il bando.

La titolarità della nuda proprietà non è causa di esclusione.

Nel caso in cui il componente del nucleo familiare non abbia l'intera proprietà, l'adeguatezza dell'alloggio è valutata sulla base della relativa quota. Il richiedente è ammesso al bando nel caso in cui, pur essendo titolare del diritto di proprietà, si trovi nell'impossibilità giuridica a godere del bene (ad esempio a causa di assegnazione della casa all'altro coniuge in sede di separazione).

Art. 2

Requisiti

Possono presentare domanda per la concessione dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione i soggetti che, alla data della presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:

- Essere residenti, al momento della presentazione della domanda, nel Comune di Orroli.

Per gli immigrati extracomunitari è necessario, inoltre, il possesso di un regolare titolo di soggiorno;

- Titolarità di un contratto di locazione, esclusivamente a uso abitativo, di unità immobiliare di proprietà privata. Il contratto deve essere regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate (ex art. 2, comma 1 della legge 431/98) o depositato per la registrazione ed in regola con le registrazioni annuali o assoggettato al regime di canoni di edilizia agevolata. L'alloggio deve corrispondere alla residenza anagrafica del richiedente e adibita ad abitazione principale o esclusiva;
- Essere in regola con i pagamenti dei canoni d'affitto mensili;
- Non essere titolare né il richiedente né nessun componente del nucleo familiare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare di nessun componente il nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L.R. N.13/89, sito in qualsiasi località del territorio nazionale;
- Situazione economica:
 - Fascia A: ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS, pari a € 15.908,1(€ 611,85 * 13 * 2) per l'anno 2026, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%;
 - Fascia B: ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, pari ad € 17.131,00, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24%.

Gli importi sopra citati si riferiscono all'annualità 2026. Per le annualità successive, il competente Servizio dell'Assessorato dei Lavori pubblici comunicherà gli importi aggiornati.

I requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda, nonché al momento dell'erogazione del contributo e permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto. La mancanza di uno dei requisiti suddetti costituisce causa di esclusione.

Art. 3

Definizione di nucleo familiare

Ai fini del presente bando, il nucleo familiare da considerare è quello del richiedente così come risulta composto anagraficamente alla data di pubblicazione del bando comunale.

Art. 4

Modalità e termini di presentazione della domanda

La domanda di partecipazione al presente bando deve essere presentata attraverso apposito applicativo online predisposto dall'Ente, denominato "L.431/98 – Richiesta contributo per l'abbattimento dei canoni di locazione" raggiungibile al seguente link: <https://comune.orroli.su.it/servizi/servizio-dettaglio/3459308> resa sotto forma di dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R 445/200, con le responsabilità penali di cui agli artt. 75 e 76 in caso di dichiarazioni mendaci, debitamente sottoscritta.

La domanda dovrà essere inviata **entro e non oltre le ore 12:30 del giorno 20.10.2026**.

Saranno considerate valide le domande pervenute entro i termini sopra indicati.

Saranno escluse le domande pervenute oltre il termine previsto e incomplete dei dati e/o della documentazione richiesta.

Art. 5

Documentazione da allegare alla domanda

Alla domanda occorre allegare:

- Fotocopia del documento di identità del richiedente, in corso di validità;
- Copia certificazione ISEE in corso di validità;
- copia del contratto di locazione dell'immobile, e copia della ricevuta di versamento dell'imposta annuale di registrazione in corso di validità. La copia della ricevuta di versamento non è necessaria per chi opta per il regime sostitutivo con la "cedolare secca", in tal caso occorre allegare copia del modello di registrazione del contratto in cui viene indicata l'opzione o della comunicazione inviata all'inquilino dove si attesti tale adesione, se non precisato nel contratto;
- Per gli immigrati extracomunitari è necessaria la copia della carta di soggiorno.

Le domande prive della documentazione richiesta non saranno ritenute valide ai fini dell'ammissione alla formazione della graduatoria e pertanto escluse.

Art. 6

Cumulabilità con altri contributi per il sostegno alla locazione

È ammesso il cumulo tra il contributo di cui al Fondo in oggetto e altri benefici relativi al sostegno per le locazioni, entro i limiti dell'ammontare massimo del contributo concesso ai sensi del presente bando, e fatte salve disposizioni statali contrarie.

Gli utenti che nell'arco dell'anno (2026) siano già stati beneficiari di altri contributi relativi al sostegno per le locazioni dovranno indicare nella domanda di richiesta di concessione il contributo o il beneficio riconosciuto da altri Enti.

Art. 7

Pubblicazione dell'elenco degli aventi diritto

Gli uffici comunali procederanno all'istruttoria delle domande dei richiedenti ed ai relativi controlli verificandone la completezza e regolarità ed alla stesura dell'elenco degli aventi diritto.

Una volta istruite le richieste, si provvederà alla formulazione della graduatoria, nella quale, al fine di garantire la riservatezza dei dati personali di cui al REG. UE N. 679/2016, non saranno indicati i nominativi, bensì il numero di registrazione assegnato dal Protocollo generale del Comune al momento di presentazione dell'istanza.

La graduatoria sarà approvata con determinazione del Responsabile del Servizio e pubblicata all'Albo Pretorio on line sul sito istituzionale del Comune per 15 giorni consecutivi, termine entro il quale potranno essere presentate osservazioni o reclami. Decorsi tali termini senza che sia stato presentato alcun ricorso la graduatoria diverrà definitiva.

La pubblicazione sul sito assolve all'obbligo di comunicazione posto a carico dell'Ente dell'esito del procedimento per ciascuno degli interessati.

Art. 8

Determinazione della misura del contributo

Il contributo si determina sottraendo dal canone complessivamente dovuto nell'anno di riferimento, come sopra individuato, il canone considerato sopportabile in relazione all'ISEE del beneficiario. Il canone sopportabile è pari al 14% dell'ISEE per i nuclei rientranti nella Fascia A e al 24% dell'ISEE per i nuclei rientranti nella Fascia B.

L'ammontare del contributo per ciascun richiedente varia a seconda della fascia reddituale di appartenenza:

- Fascia A: l'ammontare del contributo non può essere superiore a € 3.098,74;
- Fascia B: l'ammontare del contributo non può essere superiore a € 2.320,00;

Nel caso in cui il finanziamento regionale sia insufficiente a coprire l'intero fabbisogno rilevato, il Comune procederà, per ragioni di equità e parità di trattamento, alla riduzione proporzionale dei contributi di tutti i richiedenti, senza individuazione di ulteriori parametri di priorità e senza ulteriore individuazione di soglie minime di accesso al contributo.

Esempio modalità di calcolo del contributo annuo sulla base della fascia reddituale:

Esempio modalità di calcolo del **contributo annuo** sulla base della **fascia reddituale "A"**:

ISEE del nucleo familiare: € 10.000,00

Canone annuo: € 3.600,00

Canone sopportabile: € 10.000,00 x 14% = € 1.400,00

Ammontare contributo: canone annuo effettivo – canone sopportabile. Quindi € 3.600,00 - € 1.400,00 = € 2.200,00.

Esempio modalità di calcolo del **contributo annuo** sulla base della **fascia reddituale "B"**:

ISEE del nucleo familiare: € 16.000,00

Canone annuo: € 4.800,00

Canone sopportabile: € 16.000,00 x 24% = € 3.840,00

Ammontare contributo: canone annuo effettivo – canone sopportabile.

Quindi € 4.800,00 – 3.840,00 = 960,00

L'importo del contributo da erogare è rapportato ai mesi effettivi di validità del contratto di locazione e subordinato alla presentazione delle ricevute di pagamento del relativo canone di locazione;

Art. 9

Modalità di erogazione dei contributi

Resta inteso che l'erogazione del contributo è subordinata alla concessione dell'eventuale finanziamento da parte della Regione Autonoma della Sardegna.

Il Comune provvederà al pagamento del contributo ammesso in un'unica soluzione e successivamente all'acquisizione delle relative somme dalla R.A.S., pertanto il pagamento dei contributi non potrà essere erogato né preteso dagli interessati fino al verificarsi delle suddette condizioni.

Qualora i fondi assegnati dalla Regione non dovessero essere sufficienti ad erogare il contributo ammesso a favore di ciascun richiedente, i contributi verranno concessi operando la riduzione proporzionale dei contributi di tutti i richiedenti inseriti nelle diverse fasce A e B, in maniera da soddisfare, anche se parzialmente, tutte le richieste.

Ai fini della liquidazione del contributo i beneficiari sono obbligatoriamente tenuti a presentare al competente Ufficio Comunale copia delle ricevute di pagamento del canone di locazione 2026.

Le ricevute dovranno indicare: la data di emissione, il numero progressivo, il luogo di ubicazione dell'immobile in locazione (via, piazza, località) e relativo numero civico, la causale, nonché la relativa quietanza a firma leggibile del locatore e marca da bollo ai sensi del DPR 642/72 o in alternativa, per chi non fosse in grado di produrle, dichiarazione liberatoria del proprietario dell'immobile mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, attestante l'avvenuto pagamento dell'importo del canone di locazione dovuto dal conduttore per l'anno 2026 (che dovranno essere consegnate, entro il termine che verrà comunicato ad ogni singolo utente).

Al fine di far fronte alle situazioni di morosità, nel caso in cui il richiedente è impossibilitato a presentare al Comune la documentazione attestante l'avvenuto pagamento, il Comune, ai sensi del comma 3, dell'art. 11, della L. 431/98, potrà erogare il contributo spettante al locatore interessato a sanatoria della morosità medesima, previa accordo tra le parti da inviare al Comune in sede di rendicontazione delle spese.

In caso di decesso dell'intestatario, il contributo è riconosciuto in favore del nucleo residuo ovvero degli eredi, a condizione che sia formalizzato il subentro nel contratto di locazione e che sussista il possesso degli altri requisiti previsti dal presente bando.

Il contributo sarà rapportato ai mesi effettivi di locazione documentati.

Art. 10

Controlli e sanzioni

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 spetta all'Amministrazione Comunale procedere a idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini dell'accesso alle provvidenze del presente bando.

Ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, si procederà a idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni presentate dai concorrenti. Ai sensi degli articoli 75 e 76 dello stesso D.P.R., in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atto o uso di atti falsi, oltre alle sanzioni penali espressamente previste in proposito, si provvederà alla revoca del beneficio eventualmente concesso, al recupero delle somme e ad ogni altro adempimento conseguente alla non veridicità di quanto dichiarato dai concorrenti.

Art. 11

Riferimenti normativi

Legge 9 dicembre 1998 n. 431, all'art. 11 la legge 9 dicembre 1998, n. 431 all'articolo 11, che istituisce un Fondo Nazionale, da ripartirsi tra le Regioni, per l'erogazione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione sostenuti dalle famiglie in condizioni di disagio economico;

D.G.R. n. 36/36 del 09.07.2025, "Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Indirizzi per la predisposizione del nuovo bando regionale permanente e indicazioni per la ripartizione dei fondi tra i comuni. Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 11";

Determinazione n.2222 del 21.07.2026 della Regione Autonoma della Sardegna, avente in oggetto "Legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 11 - Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Approvazione nuovo bando regionale permanente e allegato modello per la trasmissione del fabbisogno";

Bando permanente per l'assegnazione dei contributi per il sostegno alla locazione – Legge 9 dicembre 1998 n. 431, art. 11- contenente i criteri per l'individuazione dei destinatari e modalità di determinazione dei contributi.

Art. 12

Informazioni e chiarimenti - Responsabile del procedimento

Ai sensi della Legge n. 241/1990 si comunica che:

- l'Unità organizzativa responsabile del procedimento è l'Area Amministrativa e Socio-Culturale;
- il Responsabile del procedimento è **l'Assistente Sociale, Rita Agus**, al quale potranno essere richieste eventuali informazioni e chiarimenti – tel. 0782/871039 – cell. 3501459873, E-mail: servizisociali@comune.orroli.ca.it - Pec: servizisociali@pec.comune.orroli.ca.it

Per tutto ciò che non è stato espresso in narrativa si fa riferimento al Bando Regionale permanente e alla normativa di riferimento.

Art. 13

Informativa sul trattamento dei dati personali REG. UE N. 679/2016

L'informativa per il trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 "GDPR", è riportata integralmente in separato allegato e pubblicata nel sito del comune insieme al presente bando.

Orroli 17.09.2026

Il responsabile dell'area
Dott.ssa L. Trogu

Il responsabile del procedimento
Ass. Sociale R. Agus